



Direzione centrale Catasto e cartografia

Roma, 16.05.2011
Prot. n. 29706

Allegati n.
Rif. nota del
Prot. n°

Alla Direzione centrale Sistemi
informativi

SEDE

Alle Direzioni regionali

LORO SEDI

Agli Uffici provinciali

LORO SEDI

e, p.c.

Alla Direzione centrale Pubblicità
immobiliare e affari legali

SEDE

Alla Direzione centrale Audit

SEDE

Alla Direzione centrale Pianificazione,
controllo e amministrazione

SEDE

Oggetto: Variazione in aumento degli importi minimo e massimo delle sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di cui agli artt. 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, stabiliti dall'art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Circolare n. 4 del 29.04.2011. **Proroga della data di decorrenza dei nuovi importi.**

Con riferimento all'oggetto, si comunica che l'art. 5, comma 15, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, ha prorogato la data di decorrenza dei nuovi importi minimo e massimo delle sanzioni, previsti dall'art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Largo Leopardi, 5
00185 Roma
Tel. 003906477751
www.agenziaterritorio.it

A seguito di tale disposizione i nuovi importi, pari rispettivamente a 1.032,00 € e 8.264,00 €, si applicano a decorrere **dal 1° luglio 2011**, in luogo della precedente data del 1° maggio 2011, già indicata nella circolare di questa Agenzia n. 4 del 29 aprile 2011.

Come precisato con la citata circolare n. 4 del 2011 l'entità dei nuovi importi si riferisce alle seguenti fattispecie:

- omessa dichiarazione delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, entro il termine di 30 giorni, decorrente dal momento in cui sono divenute abitabili o servibili all'uso cui sono destinate;
- omessa dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all'imposta, entro il termine di 30 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di dichiarazione;
- omessa dichiarazione di variazione delle unità immobiliari urbane, entro il termine di 30 giorni dal momento in cui la variazione è intervenuta.

Si invitano pertanto gli Uffici in indirizzo ad osservare la nuova data di decorrenza nell'applicazione delle sanzioni di cui trattasi, aggiornando la relativa modulistica.

La Direzione centrale Sistemi informativi è pregata di impartire le necessarie disposizioni affinché il partner tecnologico Sogei adegui le applicazioni informatiche interessate dalle nuove disposizioni in oggetto.

Le Direzioni regionali sono invitate a verificare l'esatta applicazione, nella prassi corrente, delle disposizioni di cui sopra.

IL DIRETTORE
(Franco Maggio)

